



IL CEDOLINO STIPENDIALE

Piccola guida per facilitarne la lettura – TERZA PARTE

In questo comunicato descriviamo le altre voci che compongono il nostro stipendio.

DATI DI DETTAGLIO DELLA RETRIBUZIONE		Ritenute	Competenze
Cod.	Descrizione		
Competenze fisse			
STIPENDIO			
X	STIPENDIO TABELLARE		—'—'
/	① RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		—'—'
/	IIS CONGLOBATA _____ EX AREA _ F_		—'—'
ALTRI ASSEGNI			
/	② DIFF. ex Art.52 _____-INTERNO-EX _ F_		—'—'
/	③ IND.VACANZA CONTRATTUALE		—'—'
/	④ IND. AMM. MIN.INTERNO AREA _____		—'—'

1 Molti di noi (ma non tutti) trovano nella busta paga le diciture “**Retribuzione individuale di anzianità**” (abbreviata in RIA), oppure “**Assegno ad personam**”. Queste voci sono attribuite, per esempio:

- ai dipendenti entrati in servizio prima della fine degli anni '80, ai quali erano attribuiti degli scatti stipendiali periodici, poi aboliti, ma ai quali è stato riconosciuto l'importo in godimento;
- ai dipendenti provenienti per mobilità da altri comparti (es. dagli Enti Locali);
- al personale della Polizia di Stato transitato nei ruoli civili.

La RIA corrisponde all'eventuale differenza tra il precedente stipendio in godimento nell'Amministrazione di provenienza e lo stipendio della fascia economica del nuovo inquadramento nella nostra Amministrazione, in modo da conservare il livello stipendiale già maturato.

Anche l'Assegno ad Personam è una quota aggiuntiva dello stipendio legata ad un cambiamento nella vita lavorativa (reinquadramento, cambio di ruolo, ecc.), ed è attribuita per mantenere il livello del precedente trattamento economico maturato.

RIA ed Assegno ad Personam sono pensionabili e corrisposti per 13 mensilità.

2 **Differenza ex art. 52:** Questa è una nuova voce stipendiale, pensionabile e corrisposta per tredici mensilità, entrata nella nostra busta paga a partire dal mese di novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma della struttura stipendiale.

Come già visto nel precedente comunicato, la riforma ha abolito la diversificazione degli stipendi tabellari finora presenti nelle varie fasce economiche, creando una misura base unica per ognuna delle Aree (Operatori, Assistenti e Funzionari).

Gli stipendi già in godimento, quindi, sono stati frazionati in due parti:

- una quota, pari alla misura iniziale di ciascuna area di appartenenza, uguale per tutti i dipendenti della stessa area funzionale;
- la restante parte, “spostata” nel cosiddetto “differenziale”.

Anche l'Indennità di Amministrazione è stata unificata per aree: una parte, uguale per tutti gli appartenenti alla stessa area, e la restante parte confluita nel “differenziale”.

In precedenti comunicati riguardanti la riforma in questione, avevamo già accennato che lo stipendio complessivo annuo non diminuisce per effetto di questo meccanismo, ma, anzi, vi sono dei benefici in termini economici dovuti all'inclusione di parte dell'indennità nell'aumento virtuale del 18% pensionabile (di cui abbiamo accennato nel precedente comunicato), alla diminuzione delle trattenute per assenze per malattia e all'aumento delle tariffe di straordinari e banca ore.

Nella seguente tabella abbiamo riassunto gli importi dei differenziali stipendiali attribuiti in conseguenza della riforma della struttura delle retribuzioni.

Nella prima colonna si trova, per ogni area e fascia economica, lo stipendio tabellare lordo, comprensivo di tutti gli aumenti contrattuali. Nella colonna n. 2 c'è lo stipendio unificato per Area Funzionale. La differenza (colonna 3) confluisce nel



differenziale. Nella colonna 4 troviamo la differenza tra l'indennità di amministrazione corrispondente alla fascia di appartenenza e quella base di ogni area. La colonna n. 5 riporta la quota di indennità inserita nel differenziale. E, infine, nella colonna n. 6 la somma delle quote del maturato economico che totalizzano il differenziale che troviamo nel cedolino.

Area	ex Fascia	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
		Stipendio in godimento *	Nuovo stipendio base *	Differenza degli stipendi (colonna 1-2)	Differenza tra Indennità Amm.ne maturata e la misura base	Quota Indennità Amm.ne confluita nel differenziale	Differenziale = somma colonne 3+4+5
Oper.	f3	1.641,49	1.532,57	108,92	0,00	12,27	121,19
Assist.	f1	1.612,67	1.612,66	0,01	0,00	12,50	12,51
	f2	1.693,09	1.612,66	80,43	11,87	12,50	104,80
	f3	1.799,95	1.612,66	187,29	35,62	12,50	235,41
	f4	1.911,92	1.612,66	299,26	35,62	12,50	347,38
	f5	1.961,41	1.612,66	348,75	35,62	12,50	396,87
	f6	2.016,11	1.612,66	403,45	35,62	12,50	451,57
Funz.	f1	1.958,50	1.958,49	0,01	0,00	16,86	16,87
	f2	2.025,53	1.958,49	67,04	0,00	16,86	83,90
	f3	2.131,32	1.958,49	172,83	37,08	16,86	226,77
	f4	2.338,42	1.958,49	379,93	61,80	16,86	458,59
	f5	2.488,16	1.958,49	529,67	61,80	16,86	608,33
	f6	2.653,60	1.958,49	695,11	61,80	16,86	773,77
	f7	2.818,06	1.958,49	859,57	61,80	16,86	938,23

* comprensivo degli aumenti contrattuali CCNL 2019/2021

3 Indennità di vacanza contrattuale: Il CCNL 2019/2021 contiene la clausola che stabilisce, nel caso non venga rinnovato il contratto entro tre mesi dalla scadenza, di riconoscere ai dipendenti, a partire dal mese di aprile, un'indennità pari al 30% dell'inflazione prevista dall'ISTAT, calcolata sullo stipendio in godimento, a titolo di anticipazione dei futuri aumenti contrattuali. Nel caso la "vacanza contrattuale" si protragga oltre i sei mesi, da luglio la percentuale sale al 50%, e in questa misura verrà corrisposta fino all'effettiva applicazione del successivo contratto rinnovato. Trattandosi di un'anticipazione, l'Indennità di Vacanza Contrattuale viene "riassorbita", e cioè sottratta dalle differenze da liquidare al momento del pagamento degli arretrati contrattuali.

In attesa del rinnovo contrattuale, l'Indennità di Vacanza è pensionabile ed entra anche nella tredicesima.

Nello scorso anno 2022, per la prima volta, si è verificato il caso di doppia vacanza contrattuale: era infatti già scaduto il contratto 2016/2018 (dal 31/12/2018) e anche il contratto attualmente in vigore CCNL 2019/2021 (scaduto il 31/12/2021). Nelle buste paga di aprile, maggio e giugno 2022 questa voce era presente due volte, una per ogni contratto scaduto.

A fine giugno 2022 sono stati pagati gli arretrati e infatti, a partire dal mese di luglio, nel cedolino è rimasto il solo importo relativo al CCNL 2019/2021, presente tutt'ora.

4 Indennità di Amministrazione: Abbiamo già detto che l'Indennità di Amministrazione è stata modificata dalla riforma della struttura stipendiale attuata dal mese di novembre 2022.

In pratica, le precedenti tabelle articolate per fasce economiche (risalenti al 31/12/2007), aggiornate nel 2022 (la cosiddetta "perequazione"), e poi ancora aumentate con il CCNL 2019/2021, sono state sostituite da un importo unico per ciascuna delle tre aree (Area Operatori: 252,34 Euro mensili, Area Assistenti: 288,47 Euro mensili e Area Funzionari: 379,56 Euro mensili).



La differenza tra l'importo già in godimento e la misura base (che trovate nella colonna 4 dello specchio del punto 2), più un'ulteriore quota (quella di colonna 5), sono confluite nel "Differenziale ex art. 52".

A differenza di tutte le altre voci stipendiali fin qui descritte, l'Indennità di Amministrazione, pur essendo pensionabile, è classificata come "stipendio accessorio" e non entra nella tredicesima.

5 ARRETRATI A CREDITO – ESONERO IVS: Molti di noi (ma non tutti) trovano nella busta paga, nella parte inferiore del riquadro delle competenze fisse, la voce illustrata qui sotto:

5	ARRETRATI A CREDITO
806/ERI	ESONERO IVS 2% L.197/2022 - AC

Diciamo subito che non si tratta né di una "competenza fissa", né di un "arretrato a credito".

Cerchiamo di capire allora cosa rappresenta questa voce e perché si trova lì.

"Esonero", in questo caso, significa: sgravio, sconto. "IVS" è la sigla tecnica usata dall'INPS per definire le pensioni come le nostre (Invalidità-Vecchiaia-Superstiti).

La legge finanziaria 2022 (L. n. 234/2021) aveva previsto in via eccezionale un sostegno economico per i lavoratori sotto forma di "esonero contributivo", cioè uno sconto sulle trattenute pensionistiche (di cui parleremo in un prossimo comunicato) pari allo 0,8% degli stipendi sotto il limite di 35.000 euro annui lordi. In altre parole, si trattava di uno "sconto" sulle ritenute che si traduceva in un piccolo aumento sullo stipendio netto.

La legge finanziaria 2023 (L. n. 197/2022) ha riproposto questo sostegno, aumentandolo al 2% per i redditi sotto i 35.000 euro annui lordi, e al 3% se il reddito è inferiore a 25.000 annui lordi.

È importante sottolineare che questa manovra non intacca la futura pensione, perché la minore contribuzione non riduce gli accantonamenti dei contributi che verranno versati a nostro favore. La legge, infatti, dice testualmente che *"resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"*.

NoiPA, quindi, ha lasciato invariate le percentuali delle trattenute pensionistiche nel relativo quadro di calcolo (che vedremo più avanti), in modo da non ridurre il totale dei versamenti, e ha riaccreditato l'importo dello "sconto" spettante nella sezione delle competenze fisse.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un altro vademecum informativo su altre sezioni della busta paga.

Chi desiderasse consultare le parti precedenti potrà trovarle sul nostro sito: www.confisalunsainterno.org